SULLE CHIESE
DA CONSERVARSI AL CULTO

IN SEGUITO

alla legge 15 agosto 1867

OPUSCOLO

DI MONS. GHILARDI DE'PREDICATORI

VESCOVO DI MONDOVÌ

OFFERTO AL SIG. MINISTRO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MONDOVÌ

TIPOGRAFIA DI GIO. ISSOGLIO E C.

1868.

PROPRIETÀ

SCOPO DEL PRESENTE OPUSCOLO

La legge del sette luglio milleottocento sessantasei sopprimendo le Corporazioni religiose, all'articolo diciottesimo dichiara 1° **Che sono eccettuate dalla devoluzione al Demanio, e dalla conversione gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione,** in un coi quadri ed arredi sacri che vi si trovino.

2° Che i quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto esistenti negli edifizi appartenenti agli enti morali colpiti da questa legge, **saranno conservati all' uso delle Chiese ove si trovano** (art. 24).

La legge poi del quindici agosto milleottocento sessantasette, mentre stabilisce che non sono più riconosciute come enti morali le Cappellanie ecclesiastiche e laicali, al primo allinea dell' articolo sesto pronuncia: Che la designazione tassativa delle opere **che si vogliono mantenere alla conservazione dei monumenti, e la designazione degli edifizii sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con decreto reale da pubblicarsi entro un anno** dalla promulgazione della presente legge.

Dopo le leggi suddette venne fuori il regolamento per l'esecuzione loro, approvato con decreto 22 agosto medesimo, N. 3852, ed in esso sta scritto che dalla vendita dei beni rurali ed urbani pervenuti al Demanio, in virtù delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, **sono esclusi gli edifizi che saranno conservati ad uso del culto.**

Pedissequa finalmente al regolamento è la circolare stata indirizzata li 26 agosto 1867 ai Prefetti del Regno dal Ministro delle finanze, ed in essa si dice ai signori Prefetti: « Affinchè le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti abbiano in questa parte immanchevole esecuzione e non insorgano incagli nelle operazioni di vendita, è necessario che il Governo nel più breve termine possibile **designi le opere e gli edifizii monumentali che si debbono mantenere, e gli edifizi sacri da conservarsi al culto.** Epperò la S. V. è pregata d'invitare la Commissione provinciale di occuparsi senza dilazione di questo importante argomento, e di trasmettere al sottoscritto con motivate proposte il prospetto nominativo degli edifizii e delle opere da mantenersi a termine del combinato disposto dall'art. 1° della legge 15 agosto 1867, non meno che il prospetto nominativo **degli edifizii sacri da conservarsi al culto** a mente delle leggi suddette. »

Dal fin qui esposto risulta intanto che, sebbene le Chiese e Cappelle degli enti morali soppressi sieno state in massima colpite dalle suddette leggi, in virtù tuttavia delle medesime furono fatte parecchie eccezioni e fu lasciato al potere esecutivo pieno arbitrio di salvarne

quante avrebbe creduto tornare di pubblica utilità; e per rilevare appunto quali degli edifizii sacri tornino vantaggiosi al pubblico, sappiamo essere stata ancora ultimamente diramata una circolare ai Sindaci locali.

Così stando le cose, noi che abbiamo l'obbligo gravissimo di promuovere il culto di Dio e il bene delle anime, e di difendere i sacrosanti diritti di nostra santissima religione, ci crediamo in dovere di rappresentare con questo nostro scritto al signor Ministro di Grazia e Giustizia le ragioni giuridiche, storico-religiose e politico-sociali, per le quali vorremmo ch'ei si persuadesse essere tenuto a far sì che nessuna delle Chiese e Cappelle del Regno venga dissacrata e posta in commercio, ma che invece sieno tutte conservate al culto, siccome lo furono per lo innanzi.

CAPO PRIMO.

RAGIONI GIURIDICHE PER LE QUALI SI DIMOSTRA DOVERSI CONSERVARE AL CULTO LE CHIESE E LE CAPPELLE DEL REGNO ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE 15 agosto 1867 (1).

I.

Secondo il disposto del Diritto romano civile le Chiese furono sempre fuori di commercio, e non potevano essere oggetto di convenzione.

Le cose che erano fuori di commercio non potevano formare oggetto di convenzione, nemmeno presso i Romani, e sotto il regime delle antiche nostre leggi, che in questa parte erano le romane.

Erano fuori di commercio le cose destinate agli usi sacri e pubblici, che sono noverate in tutti i libri elementari del Diritto romano, e le stipulazioni riguardanti siffatte cose erano talmente nulle ed inutili da non doversi fare tampoco stima delle medesime, nè della penale che si fosse pattuita per l'inesecuzione della convenzione. Che anzi non si potevano neppure promettere sotto condizione, se fossero state poste in commercio, perchè anche questa condizione era riprovata dalla legge. « Omnis res quae *dominio nostro subiicitur* in stipulationem deduci potest. At si quis *rem sacram aut religiosam*, quam humani juris esse credebat, dari stipulatus fuerit, *inutilis erit stipulatio* (Institutiones Iustiniani, *De inutilibus stipulationibus*).

(1) Queste ragioni giuridiche le abbiamo desunte da un elaborato parere che a questo proposito avevamo già da tempo ottenuto dall'egregio avvocato Caucino, dandovi solo apposita forma.

« Summa rerum divisio in duos articulos deducitur; nam aliae sunt divini juris, aliae humani. Divini juris sunt veluti *res sacrae*, religiosae et sanctae. Quod autem divini juris est, *id nullius in bonis est*. Sacrae autem res sunt. *Semel autem aede sacra facta*, etiam diruto aedificio, locus sacer manet. *Loca sacra* ea sunt quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint, sive in agro. » (Digesta, *sive Pandecte Iustiniani*, leg. 1, 6 e 9. De divisione rerum).

« Si id, quod dari stipulemur, tale sit ut dari non possit, palam est naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si quis *locum sacrum* aut religiosum dari sibi stipulatus fuerit. » (Digest. *De obligationibus et actionibus*, leg. 1, 5, 9).

«Sacram vel religiosam rem, vel usibus pubblicis in perpetuum relictam, ut forum, aut *basilicam*, aut hominem liberum inutiliter stipulor. » (Digest. *De verborum obligationibus*, leg. 23, §. 5).

Anzi i luoghi sacri non divenivano profani e non potevano essere alienati, nemmeno quando cadevano in rovina. « Æde sacra terremotu diruta, locus aedificii *non est profanus*, et ideo venire non potest (Digest. leg. 73. *De contrahenda emptione et de pactis*).

Assai più esplicito ancora è stato l'Imperator Giustiniano nel suo codice *Repetitae praelectionis*.

«Placet rationabilis consilii tenore propenso, districta moderatione praescribere a quibus specialiter necessitatibus singularum urbium *ecclesiae habeantur immunes*. Prima quippe illius usurpationis contumelia depellenda est, ne proedia usibus coelestium secretorum dedicata, sordidorum munerum foece vexentur; nihil extraordina-

rium ab hinc superinductumve flagitetur; nulla translationum sollicitudo signetur; postremo nihil praeter canonicam illationem, quam adventitiae necessitatis sarcina repentina poposcerit, ejus functionibus adscribatur.» (Cod. de sacrosantis ecclesiis, leg. 5).

«Iubemus nulli oeconomo, cui res ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem fundos vel praedia sive urbana sive rustica, res postremo *immobiles* suprema, vel superstitis voluntate ad religiosas ecclesias devolutas, sub cuiuscumque alienationis specie ad quamcumque transferre personam.» (Cod. de sacrosanctis ecclesiis, leg. 14).

«Sancimus nemini licere, *sacratissima atque arcana vasa*, vel vestes caeteraque donaria, quae ad divinam religionem necessaria sunt (cum etiam veteres leges ea quae juris divini sunt, humanis nexibus non alligari sanxerit), vel ad auditionem, vel hypothecam, vel pignus trahere; sed ab his, qui haec suscipere ausi fuerint, modis omnibus vindicari tam per religiosissimos Episcopos, quam per oeconomos, nec non et sacrorum vasorum custodes: nulla eis actione relinquenda vel super recipiendo pretio, vel foenore exigendo, pro quo res pignoratae sunt. Sed omnibus hujusmodi actionibus respuendis, ad restitutionem eorum omnibus modis coarctari.» (Cod. De sacrosantis ecclesiis, leg. 21).

Locum quidem *religiosum distrahi non posse*, manifestum est (Cod. De Religiosis, leg. 9).

«Nos sancimus neque *ecclesias*, neque episcopos, neque quem libet praesidentem venerabilibus collegiis licentiam habere *alienare rem immobilem*, aut in domibus aut in agris, aut in hortis.» (Cod. Authentica collatio II, *De non alienandis* rebus ecclesiae, cap. I).

II.

Molto meno secondo il Diritto canonico possono le Chiese essere oggetto di commercio

Alla legislazione romana si è sovrapposto il Diritto canonico, ed i Concilii di Roma nel 506, di Toledo nel 633, di Lione nel 1055, ed i pontefici Simmaco nel 507, Celestino nel 1106, Innocenzo III nel 1210, Innocenzo IV nel 1252, Gregorio X nel Concilio generale di Lione, e Clemente V nel Concilio di Vienna nel 1312, diedero rigorose sanzioni al divieto di alienare le cose ecclesiastiche (Vedi decretali di Gregorio IX, lib. 3, tit. 13. *De rebus ecclesiae alienandis vel non;* Sexti decretalium Bonifacii XIII, lib. 3, tit 9. *De rebus ecclesiae non alienandis.* Clementinarum lib. 3. tit. 4. *De rebus ecclesiae non alienandis).*

Papa Paolo II nell'anno 1468 emanava al riguardo una Costituzione particolare:

« Ambitiosae cupiditati illorum, praecipue qui divinis et humanis affectati damnatione postposita, *immobilia* et pretiosa mobilia Deo dedicata, ex quibus *Ecclesiae*, monasteria, et pia loca reguntur, illustranturque, et eorum ministri sibi alimoniam vindicant, *profanis usibus applicare, aut cum maximo illorum,* ac divini cultus detrimento exquisitis mediis usurpare praesumunt, occurrere cupientes, omnium rerum et *bonorum ecclesiasticorum alienationem,* omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et conductionem ultra triennium, nec non infeudationem, vel contractum emphiteuticum, praeterquam

in casibus a jure permissis, ac de rebus et bonis in emphiteusim ab antiquo concedi solitis, et cum ecclesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus, et bonis quae servando servari non possunt, pro instantis temporis exigentia, hac perpetuo valitura Constitutione praesenti *fieri prohibemus*: praedecessorum nostrorum Constitutionibus, prohibitionibus et decretis aliis super hoc editis, quae tenore praesentium innovamus, in suo nihilominus robore permansuris. Si quis autem contra huius nostrae prohibitionis seriem de bonis et rebus eisdem quicquam alienare praesumpserit, alienatio, hypotheca, concessio, locatio, conductio, et infeudatio huiusmodi *nullius omnino sint roboris vel momenti*. Et tam qui alienat, quam is, qui alienatas res et bona praedicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat . . . . . » (Extravagantium communium, lib. 3, tit. 4. De rebus ecclesiae non alienandis).

Ed il Concilio di Trento nella sessione vigesima seconda, capo II, *De reformatione*: « Si quem clericorum vel laicorum quacumque is dignitate, etiam Imperiali, aut Regali praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut *alicuius Ecclesiae*, seu cujusvis saecularis, vel regularis beneficii, Montium pietatis, aliorumque piorum locorum jurisdictiones, *bona*, census, ac jura etiam feudalia, et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se, vel alios, ut vel timore incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum aut laicorum, seu quacumque arte, aut quocumque quaesito colore, in proprios usus convertere, *illosque usurpare* praesumpserit, seu

impedire, ne ab iis ad quos pertinet percipiantur, is anathemati tamdiu subjaceat, quamdiu jurisdictiones, res jura, fructus, et redditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque etiam ex donatione suppositae personae pervenerint, Ecclesiae, ejusque administratori sive beneficiato, integre restituerit, ac a Romano Pontifice deinde absolutionem obtinuerit. »

III.

Secondo la legislazione dei popoli civili e specialmente de' nostri Stati d'Italia le Chiese non potevano essere oggetto di contrattazione.

Il Diritto romano ed il Diritto canonico furono per molti secoli la legislazione di tutti i popoli civili, ed in specie dei diversi Regni in cui era divisa l'Italia. Secondo questa legislazione, le cose sacre ed i luoghi sacri, come affatto sottratti al commercio, non potevano formare oggetto di contrattazione.

« Inter res divini juris occurrunt primo loco sacrae, quae rite per Pontificem vel Principem Deo consecratae sunt, atque ita auctoritate pubblica ab usu profano ad pium translatae . . . Extra pias causas per *alienationem* in rerum profanarum catalogum res sacras transcribi prohibetur. » (Voet, *Commentarius ad Pandectas*, lib. 1. tit. 8. de rerum divisione).

« Non tamen subsistit venditio rerum sanctarum, religiosarum, *sacrarum*, ne sub conditione quidem. » (Voet lib. 18. tit. 1. *de contrahenda emptione*, num. 15).

« Inter res divini juris praecipuum locum tenent *sacrae*: videlicet quae rite et solemniter per legittimos ministros Deo seu ejus cultui consecratae sunt, veluti *aedes* sacrae et res mobiles, quae ad divini cultus nitorem pertinent.

« Res sacrae penes Romanos hominum commercio exemptae habebantur, adeoque pretio nequaquam aestimandae; ex quo sponte sequebatur eas nec vendi, nec alienari nullomodo posse.

« Quod pertinet ad bona, quae vulgo ecclesiastica appellari solent, quamquam proprie loquendo sacra non sunt, utpote non divino cultui immediate destinata, sed alendis ministris Ecclesiae et pauperibus eorum, tamen alienationem, venditionem, donationem et hypothecam interdicit Justinianus, nisi necessitas vel utilitas aliud suadeat (Richeri *Iurisprudentia universalis*, lib. II, tit. I, cap. I, Lect. I, *De rebus divini juris*, tom. 31).»

Sotto il nome di cose sacre si comprendono non solo *i vasi sacri, le suppellettili* destinate al culto divino, *ed i locali delle Chiese*, ma eziandio tutte le legittime adiacenze di questi locali, come i campanili e le case che servono di abitazione ai Parroci, e che formano continenza col fabbricato, come pure i beni stabili dei Vescovadi, delle Parrocchie, Badie, Beneficii, Monasteri e Conventi; che anzi dai sacri Canoni godono gli anzidetti locali del beneficio di inviolabilità confermata quindi dall'Instruzione pontificia di Papa Benedetto XIV..... Le cose della Chiesa sono inalienabili, salvo colla specifica venia della Santa Sede (Bertolotti, *Instituzioni del diritto civile, lib.* 1, pag. 274).

IV.

La medesima parte di esenzione dal commercio toccò alle Chiese sotto la legislazione della Reale Casa di Savoia

A tutte queste prescrizioni del Diritto romano e della legge canonica assentirono pienamente i Reali di Savoia, come è attestato dai Decreti 23 gennaio 1476 di Madama Violante, 10 ottobre 1513 del Duca Carlo terzo, 20 marzo 1567, e 26 marzo 1580 di Emanuel Filiberto; 15 agosto 1582, 5 e 20 febbraio 1596, 27 marzo 1597, 25 febbraio, 28 maggio e 12 giugno 1620, 18 e 23 dicembre 1622 di Carlo Emanuele primo; 4 aprile 1640, e 6 aprile 1642 di Madama Cristina; 20 giugno 1648 e 16 settembre 1661 di Carlo Emanuele secondo; dieci febbraio 1667 di Madama Giovanna Battista (Vedi Duboin, Raccolta di leggi).

Le prescrizioni stesse furono trasfuse nelle Reali Costituzioni del 1728, e formarono i titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del libro primo delle Reali Costituzioni del 1770, le quali furono in vigore sino a tutto l'anno 1837.

Salito al trono Re Carlo Alberto, una delle più sollecite sue cure fu quella di « procurare ai suoi sudditi il beneficio di una legislazione unica, certa ed universale conforme ai principii della nostra santa cattolica Religione, ed a quelli fondamentali della Monarchia, » e nel Codice civile da lui promulgato statuì all'articolo 1: « La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione dello stato.» All'articolo 2. « Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, e di promuovere l'osser-

vanza delle leggi di essa *nelle materie che alla podestà della medesima appartengono.* »

« I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, e a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono. »

All' articolo 23. « *La Chiesa,* i Comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal Re si considerano come altrettante persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi. »

All'articolo 397. « Tutte le cose che possano essere l' oggetto di proprietà pubblica o privata, sono beni mobili ed immobili. »

All'articolo 418. « I beni sono o della Corona, o della *Chiesa* o dei Comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati. »

All' articolo 433. « Sotto nome di *beni della Chiesa* s' intendono quelli che appartengono ai singoli beneficii od altri stabilimenti ecclesiastici. »

All' articolo 436. « I beni della Chiesa, dei Comuni, delle opere pie, e di altri pubblici stabilimenti non possono essere amministrati od alienati, se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie. »

All' articolo 1218. « Le sole cose *che sono in commercio* possono essere oggetto di convenzione. »

All' articolo 1605. « Si può vendere *tutto ciò che è in commercio,* quando leggi particolari non ne abbiano vietata l' alienazione. »

All' articolo 1901. « *Tuttociò che è in commercio,* e che non si consuma coll' uso, può essere l' oggetto del contratto di comodato. »

All'articolo 2168. « Sono soltanto suscettibili d'ipoteca 1. *I beni immobili che sono in commercio* ed i loro accessori reputati come immobili. »

All' articolo 2361. « Non si può prescrivere il dominio delle cose *che non sono in commercio.* »

All' articolo 2362. « Lo stato per quei beni e diritti che non sono inalienabili, la Chiesa, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i corpi e le persone morali qualunque sono soggetti come particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle. »

V.

Lo Statuto largito dal Re Carlo Alberto garantisce siffatta esenzione della Chiesa.

Con lealtà di Re, e con affetto di padre Carlo Alberto il giorno 4 marzo 1848 promulgava lo Statuto che doveva essere la legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia. Coll' articolo 1.° la religione Cattolica Apostolica Romana era dichiarata *la sola religione dello Stato.*

E coll'articolo 29 *tutte le proprietà senza alcuna eccezione* erano dichiarate *inviolabili* Lo Statuto porta la controfirma dei ministri Borelli, Avet, Di Revel, Desambrois, Di S. Marzano, Broglio ed Alfieri.

Il Conte Ottavio Thaon di Revel, ministro delle finanze di Re Carlo Alberto ebbe a dichiarare in pieno Parlamento che le parole: *senza alcuna eccezione, erano state aggiunte in contemplazione appunto delle proprietà dei beni ecclesiastici,* che si voleva al pari d' ogni altra inviolabile; ed il senatore Mameli nella seduta 23 giugno 1866 del Senato

del Regno ripeteva l'istessa dichiarazione (Vedi atti del Senato 1866, N.° 103, pag. 344). Lo Statuto segna il punto più alto di riconoscimento del Diritto canonico.

VI.

Lo stesso privilegio che hanno le Chiese di non essere accomunate colle cose profane soggette a commercio fu rispettato dalla legislazione del Governo Monarchico Costituzionale fino alla legge 7 luglio 1866.

Cominciò un nuovo periodo di legislazione diretto a separare la Chiesa dallo Stato, a spogliare il diritto di ogni veste ecclesiastica, per arrivare alla proclamazione della formola *Chiesa libera in libero Stato.*

Dapprima si abolirono il foro e le immunità ecclesiastiche (legge 7 luglio 1850).

Si vietava quindi agli stabilimenti e corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali, di acquistare beni stabili senza autorizzazione governativa (legge 5 giugno 1850, N.° 1037 e decreti reali 12 luglio 1850 e 10 marzo 1851 ; surrogato il primo di detti decreti da un altro in data 26 giugno 1864, N.° 1817).

Nell'anno 1851 venne stabilita un' imposta sui fabbricati, alla quale si dichiararono soggetti i Beneficii d'ogni fatta, Vescovadi, Prebende, Seminarie Abbazie, Parrocchie, Capitoli di Chiese Cattedrali o Collegiate, Conventi, Monasteri, Cappellanie, *eccettuati però gli edifizii destinati al culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate* (legge 31 marzo 1851, N.° 1160, stata surrogata da altra 26 gennaio 1863, N.° 3136, la quale a sua volta fu sostituita da altra posteriore).

Nell' anno stesso fu ordinata la tassa così detta di mano morta sulle fabbricerie, amministrazioni di Chiesa, Benefici ecclesiastici, Cappellanie laicali, case religiose, Seminarii, confraternite, instituti religiosi di culto (legge 23 di maggio 1851, N.° 1184, stata surrogata da altra 21 aprile 1862, N.° 587).

Con legge 5 luglio 1854, N. 2, furono sanzionate gravi pene contro i ministri dei culti che pronunciassero discorsi in censura delle leggi dello Stato.

Con legge 29 maggio 1855, N. 878, fu tolta l'esistenza civile alle case di Ordini religiosi, ai Capitoli delle Chiese Collegiate, ed ai Beneficii semplici in essa contemplati; i beni posseduti da detti Corpi morali vennero applicati alla Cassa ecclesiastica che si creava, ed una quota di annuo concorso a favore della Cassa stessa fu imposta ai Vescovadi, Seminarii, Abbazie, Beneficii parrocchiali, Beneficii canonicali e semplici, convitti ecclesiastici, sagrestie, fabbricerie, case religiose, opere di esercizi spirituali, santuarii, e qualunque altro stabilimento inserviente al culto.

Ciò nonostante, in proposito di nostra tesi, all'articolo 23 di detta legge era scritto: *Quando le Chiese dei Conventi e delle Collegiate od altre annesse ai Beneficii dianzi contemplati non possano più essere uffiziate dai religiosi canonici o benefiziarii cui ne incumbe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica all'uffiziatura di dette Chiese, ed all'adempimento delle funzioni suddette.* E nel Regolamento per l'esecuzione di detta legge stato approvato con decreto 2 luglio 1855, N. 217, era prescritto «che nel bilancio passivo

della Cassa ecclesiastica si comprendessero le spese *per l'adempimento di pie fondazioni, e per l' uffiziatura delle Chiese dei Conventi, delle Collegiate, o di altre annesse ai Benefizii colpiti dalla legge* (art. 97).

Costituito, dopo gli eventi del 1859 e 1860, il Regno d'Italia, nelle diverse provincie di esso vennero pubblicati decreti contenenti disposizioni analoghe a quelle della legge 29 maggio 1855; così nell'Umbria fu pubblicato il decreto 11 dicembre 1860, N. 168, del Commissario governativo Pepoli, nelle Marche il decreto 3 gennaio 1861, N. 705, del Commissario Valerio, e nelle provincie napoletane i decreti 17 febbraio 1861.

Il 1° gennaio 1866 entrava in vigore il Codice civile del Regno d'Italia, il quale tralasciando di riprodurre gli articoli 1° e 2° del Codice Civile Albertino, consegnava nei suoi articoli 2, 406, 425, 434, 1116, 1967, 2113, e 2114, le disposizioni già esistenti negli articoli sovracitati 25, 397, 418, 433, 436, 1218, 1605, 1901, 2168, 2361, 2362 del Codice Albertino.

VII

La legislazione francese viene in appoggio della stessa nostra tesi in favore delle Chiese

Agli articoli sovracitati del Codice civile italiano corrispondono gli articoli 516, 537, 1128, 1598, 1878, 2118, 2226 e 2227 del Codice civile francese.

La Francia della rivoluzione aveva fatto passare nelle mani dello Stato tutte le Chiese, ridotte così alla situazione giuridica di *vere proprietà fondiarie* (leggi

15 maggio 1791, 19 agosto 1792, 3 novembre 1793).

Gli edifizi inservienti al culto furono allora in commercio, e nel dominio privato.

Ma il Concordato del 1801, rialzando in Francia gli altari cattolici, ha restituito agli edifizi destinati al servizio pubblico del culto il privilegio della *non disponibilità* di cui avevano goduto precedentemente in virtù della giurisprudenza anteriore al 1789.

L'articolo 12 del Concordato è così concepito:

« Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, pa-
» roissiales et autres, non alienées, nécessaires au culte,
» seront remises à la disposition des évêques. » Detto articolo consacrandole al culto cattolico, le ha collocate fuori del commercio, ed investite dei vantaggi della demanialità pubblica, ed universale.

Così una dottrina unanime, ed una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, e delle Corti imperiali francesi sono d'accordo per considerare le chiese come oggetti fuori di commercio, inalienabili, imprescrittibili, e costituenti dipendenze del Demanio pubblico.

« L'article 12 du Concordat consacre les églises au service du culte catholique, non pas *d'une manière précaire et provisoire*, mais d'une manière *tellement définitive*, que l'article 15 autorise même des fondations perpétuelles en leur faveur; elles ont donc acquis, dès ce moment, un caractère de demanialité publique et universelle, c'est-à-dire *d'affectation perpetuelle* au service religieux des tous les citoyens. (Gaudry, *Traité du domaine*, tom. 1, pag. 611).

« Parmi les dépendances du domaine publique on a rangé les églises et édifices affectés au culte,

ainsi que les chapelles, bancs et vas sacrés, qui en dependent.

Les églises et édifices publiques consacrés au culte, ne comportent pas d'appropriation au profit des particuliers depuis comme avant le Code civil (Dalloz, Repertoire voc. *Domaine publique* numeri 23 e 44. — Troplong, *de la prescription* numeri 170 e seguenti — Marcadé, *de la prescription*, article 2226 cod. Napoléon.— Proudhon, *Traité du domaine publique* n. 335 e seguenti— Affre, *Traité de la propriété ecclésiastique, et traité de l'administration temporelle des paroisses*, settima edizione riveduta da Monsignor Darbois. — Desjardins, *De l'aliénation et de la prescription des biens de l'État, et des communs* — Ducrocq, *Traité des édifices publics d'après la législation civil, administrative, et criminelle* Lo stesso, *Des églises et autres édifices du culte catholique*, Parigi 1866).

« Considérant que, de tous les temps une chapelle destinée au service public du cult a été considérée comme *hors du commerce*; que l'on range en effet, dans la classe des choses qui sont hors du commerce celle qui *par leur nature*, ou par leur destinations ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.....» — Sentenze 3 dicembre 1829 del Tribunale di Muret, e 13 maggio 1831 della Corte d'appello di Toulose, nella causa Delhom contro fabbriceria di Carbonne (Dalloz. *Repertoire* voc. *Servitude*, n. 451 in nota).

« Attendu qu'avant le Code civil il était universellement admis en France que *les églises* ou édifices publics consacrés au culte *n'étaient pas susceptibles d'une propriété privée*, et *que ce principe d'ordre et de droit public n'a pas été detruit ou modifié par le code*

civil.» - Sentenze 13 agosto 1835 della Corte d'Appello di Montpellier e 5 dicembre 1838 della Cassazione francese, nella causa Rougier contro Saunier (Journal du palais *Jurisprud.* 1838; tom. 2, pag. 543).

« Attendu en principe, que la *chapelle*, objet du procès, fait partie integrante de l'église de la commune de la Ferté Saint-Aubin — Qu'à ce titre elle participe au *caractère d'inalienabilité* et d'imprescriptibilité *des édifices destinés* au culte, *soit à raison des leur destination sacrée*, soit par ce qu'ils sont des édifices publics affectés à l'usage perpétuelle de tous les fidèles. » — Sentenze 16 marzo 1846 della Corte d' Appello d'Orleans, 25 luglio 1846 della Corte d' Appello d'Orleans e 6 giugno 1848 della Cassazione nella causa del Principe d'Essling, Duca di Rivoli, maresciallo Massena, contro la fabbriceria di La Ferté. (Dalloz, *Jurisprud.* 1846, 2 pag. 150, 1848, 1, pag. 197).

Il principio dell' imprescrittibilità delle chiese, di tutte le parti integranti di esse, e di tutte le loro dipendenze necessarie ed indispensabili, fu successivamente riconosciuto dalle Corti d'Appello di Parigi 18 febbraio 1851. Strapart contro Comune di Chalons; di Riom 19 maggio 1854. — Sibert-Pacros contro Prefetto del Puy de Dome; di Nanus 5 gennaio 1855: Città Toul contro Ballancet; d'Agen 2 luglio 1862, fabbriceria di Moraude contro Cassaignard; e della Corte di Cassazione con sentenze 1 dicembre 1823, De-Lauriere contro fabbriceria di Moncaut, 18 luglio 1838. Fissandier contro fabbriceria d' Opme, e 7 novembre 1860, Baudoin contro Belveil.

(Journal du palais, *Jurisprud.* 1823, pag. 238; 1838; tom. 2 pag. 405; Dalloz, *Jurisprud.* 1851, 2, pag. 73; 1854, 2, pag. 38; 1855, 2, pag. 137; 1860, 1, pag. 484; 1862, 2, pag. 150).

VIII.

La stessa nostra tesi in favore delle Chiese venne potentemente difesa dai supremi Magistrati d'Italia fino al luglio 1866.

Ciò che venne deciso in Francia sotto l'impero del Codice Napoleone, in modo più esplicito ancora, era stato deciso in Italia anteriormente al Codice civile del Regno d'Italia, ed alla pubblicazione delle leggi 7 luglio 1866, N. 3070 e 15 agosto 1867, N. 3848, relative alla soppressione degli ordini religiosi ed alla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

La Corte di Cassazione di Napoli in sentenza 6 marzo 1862, nella causa del Principe di Fondi contro l'Arciconfraternita di Santa Maria della pietà così ragionava:

«Attesochè fra le parti non si è negato che *la Chiesa, come cosa fuori commercio,* non vada colpita da prescrizione. Nè qui la Chiesa certamente va intesa nel senso spirituale, *pro coetu fidelium*, sibbene per *l'edifizio* alla loro riunione destinato. E ben avvertiva il Gotofredo sulla *Auth. De non alien.* § *Quia vero;* che se è *proibito di alienare le cose appartenenti alla Chiesa,* tanto più la proibizione riguardò *l'edificio medesimo* della Chiesa, *potentior enim est prohibitio in causam, quam in causato.*

Che se *l' edificio della Chiesa è fuori commercio*, e se l'edificio *ex fondamento, pariete, tecto seu partibus integralibus constat;* ne deriva non potersi accogliere l' ingegnosa distinzione degli avvocati del Principe di Fondi fra le parti interne, ed esterne del tempio. Ed oltre che tale distinzione ripugna alla cosa per se medesima, potrebbe soventi trovarsi feconda delle più tristi conseguenze *in dispregio del tempio stesso* ove i fedeli si raccolgono, dei divini ufficii che quivi si celebrano; e potrebbe divenire un *controsenso diretto* delle pratiche di nostra Santa Religione.» (Vedi *Bettini* 1862, 2, pagina 260).

Soppressa per la legge del 29 maggio 1855, la Corporazione religiosa dei Padri Serviti in Alessandria, l'amministrazione della Cassa ecclesiastica ne ha venduto il convento coll' annessa Chiesa alli signori Rivolta e Ferrari tali quali fossero ad essa venditrice pervenuti il convento e la Chiesa in forza di detta legge. Sul punto, se i compratori avessero diritto di chiudere la Chiesa e ridurla ad uso profano, verti giudizio tra il Vicario generale, e la Compagnia della B. V. Addolorata eretta in detta Chiesa da una parte, e la Cassa ecclesiastica e i compratori dall'altra, e pel caso che si dichiarasse doversi conservare la Chiesa allo esercizio del culto, i compratori Rivolta e Ferrari domandarono nello stesso giudizio un' indennità alla Cassa ecclesiastica. Il Tribunale del circondario di Alessandria dichiarò *doversi conservare la Chiesa*, e mandò tuttavia assolta la Cassa venditrice dalla domanda d' indennità. La Corte d'Appello di Casale con sentenza 21 giugno 1860, confermò quella del Tribunale.

Rivolta e Ferrari presentano ricorso alla Corte di Cassazione di Milano, la quale con sentenza 23 aprile 1862, relazione Pescatore, rigettava il ricorso medesimo.

In questa sentenza si legge:

« Attesochè le *Chiese sussistono quai cose sacre* fintantochè la destinazione a cui furono consacrate non viene a cessare per disposizione *espressa o tacita della potestà competente*;

« Che dunque, per la soppressione di una Corporazione religiosa si può bene intendere cessata la destinazione di quella Chiesa la quale fosse consacrata *unicamente all'uso tutto speciale e proprio della* Corporazione medesima, ma le *Chiese* che, quantunque non officiate dai religiosi appariscono destinate all' esercizio *pubblico del culto*, a maggior beneficio e comodo della popolazione, *continuano a sussistere qual proprietà religiosa*, e non altrimenti *il fabbricato* di esse ricade nel dominio civile, del precedente proprietario o suoi aventi causa, *salvo chè il rappresentante della società religiosa, cui appartiene quella proprietà*, non la rivendichi, o dopo averla rivendicata, col diuturno disuso, colla cessazione assoluta dell'ufficiatura, coll' acquiescenza ai fatti che riducano l'edifizio ad usi profani (*Bettini* 1862, 1, pag. 463).

IX.

Corollari che si deducono dal fin qui discorso.

Dalle fin qui esposte ragioni giuridiche deduconsi a filo di logica i seguenti corollari:

1.° *Gli edifizi delle Chiese destinate all'esercizio pubblico del culto, anco solo a maggior commodo della popo-*

lazione, sono fuori di commercio, come cose sacre, come proprietà religiosa.

2.° *Questi edifizi sussisteranno quai cose sacre, fintantochè la destinazione, a cui furono consacrate, non viene a cessare per disposizione espressa o tacita della potestà ecclesiastica.*

3.° *Gli edifizi stessi non ricadranno nel dominio civile, salvochè il rappresentante della società religiosa acconsenta o si renda acquiescente alla loro riduzione ad usi profani.* Prima pertanto della legge 7 luglio 1866 tale era la sorte delle Chiese e Cappelle del Regno, dimodochè se occorreva che per causa pubblica si dovessero occupare taluni degli edifizii sacri, o taluni atterrare, si aveva ricorso all' autorità ecclesiastica.

CAPO SECONDO

CONDIZIONE DELLE CHIESE E CAPPELLE DEL REGNO SOTTO L'IMPERO DELLE LEGGI 7 LUGLIO 1866 — 15 AGOSTO 1867.

I.

Quali Chiese e Cappelle s'intendano soppresse dalle suddette leggi, quali vadano esenti da soppressione, e quali si possano salvare col regio Decreto contemplato dalle leggi medesime.

Le leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867, cogli articoli fin da principio da noi citati, dimostrano nel loro spirito e nella lettera aver voluto attribuire al potere

civile la proprietà dei sacri edifizi consacrati al culto, in guisa che ne possa esso disporre a talento, indipendentemente dal potere ecclesiastico. In conseguenza avrebbero colpito tutti li sacri edifizii degli enti morali soppressi, sotto alcune eccezioni soltanto.

In virtù quindi del disposto sotto il N. 4.° e 6.° dell'articolo 1.° della legge 15 agosto 1867

Non sono soppresse

1.° Le Chiese, alle quali sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il Parroco nell' esercizio della cura.

2.° Quelle che appartengono alle confraternite, compagnie, istituti pii, fabbricerie, e corpi morali esenti da soppressione e da conversione.

3.° Quelle che saranno designate fra gli edifizi sacri da conservarsi al culto nel decreto Reale, che deve essere pubblicato a senso dell'ultima parte dell'art. 1.° della legge suddetta.

Dicemmo **non essere soppresse** le Chiese sovra designate sotto il N. 1.° perocchè il N. 4 dell'art 1.° di detta legge *esenta da soppressione i Benefizii ai quali per la loro fondazione sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al Parroco nell' esercizio della cura.* Sebbene infatti la legge usi il vocabolo *Benefizii*, tuttavia dallo spirito che la informa si deduce nettamente che essa non esenta già i Benefizii, perchè Benefizii, ma perchè aventi la cura di anime. Or questa ragione speciale che si riscontra nello spirito informatore di tutta la legge, trova la sua logica applicazione anche nel caso di altre istituzioni, le quali quindi debbono essere regolate dallo stesso diritto, sieno

o non sieno Benefizii in rigore del termine (1). In appoggio di qnesto modo di vedere si presenta il disposto del N. 1.° dell' articolo 1.° della stessa legge, in virtù del quale sono esenti da soppressione le *Cappellanie* corali che hanno cura d'anime.

Le cappelle poi in genere possono dividersi in quattro classi:

Alla *prima classe* appartengano quelle che sone erette in soccorsali dall'autorità ecclesiastica, e queste si deggiono annoverare fra quelle che hanno cura d' anime, diversificando dalle parrocchie per le sole ragioni che il parroco è provveduto di Benefizio, ed il Rettore della soccorsale di solo convenuto stipendio, il parroco è inamovibile, il rettore è amovibile ad *nutum* dell' autorità ecclesiastica.

Alla *seconda classe* appartengono quelle che hanno cappellano residenziale, e queste, sebbene manchino di erezione formale, possono tuttavia dirsi vere soccorsali in lato senso, ed i cappellani *sono veri coadiutori del parroco* pell'amministrazione de' Sacramenti, per l'instruzione dei popoli, visita agli infermi ecc.

Alla *terza classe* appartengono le cappelle che non hanno cappellano residenziale per mancanza di mezzi a mantenerlo, o di sacerdoti a provvederle, ma in ogni festa vi si reca un sacerdote a celebrarvi la santa Messa, a catechizzare i fanciulli e fare un po' d' istruzione a coloro che per ragione di lontananza o d' altri impedi-

(1) Questa interpretazione fu data dal Tribunale civile e correzionale di Lanciano in data delli 25 gennaio del corrente anno nella causa delle Chiese recettizie curate di quella città contro l Demanio. V. *Armonia* N. 108, sabbato 9 maggio 1868.

menti non possono recarsi alla Parrocchia. Siccome però questi sacerdoti sono anch'essi *veri coadiutori del Parroco* nella cura d'anime, in conseguenza anco le cappelle che sono necessarie ad una frazione di popolazione, e che solo possono avere il sacerdote nei giorni festivi, secondo lo spirito della legge stessa, ed il disposto sotto il numero 4 dell'articolo 1° deggiono **andar esenti da soppressione (1).**

Alla *quarta classe* appartengono quelle cappelle che sono erette solo per promuovere il culto di Dio, della Vergine o di qualunque santo. E queste cappelle che dir si potrebbero *nullius*, a parte sempre il diritto che ha sopra di essi la Chiesa, secondo lo spirito e la lettera della legge in discorso, correrebbero la sorte delle Chiese dei Regolari soppressi, vale a dire **dovrebbero anche essere sottratte dalla soppressione** secondo la facoltà che si accordò al potere esecutivo di designare con apposito Decreto le chiese che sarebbero conservate al culto.

(1) **Debbono anche andar esenti dalla soppressione le chiese e cappelle che sono di proprietà di comuni, o di una frazione comunale, o proprie delle famiglie o di capi di casa di una borgata.** Sebbene infatti le leggi in discorso abbiano lese le proprietà degli enti morali che sono di spettanza della Chiesa, non è a credere, e sarebbe anzi assurda cosa il solo supporre che le leggi stesse abbiano voluto stender la mano sulle private proprietà, le quali deggiono sempre esser salve sotto l'egida dello Statuto che dice: *Le proprietà senza eccezione sono inviolabili.*

II.

Si esamina se sotto l'egida dello Statuto, il Parlamento abbia potuto, e veramente voluto sopprimere li sacri edifizi degli enti morali soppressi.

Questa facoltà fu accordata, ben inteso, riguardo alle sole chiese che si credevano dalla legge colpite; ma siccome, posto l'erroneo principio, che il potere civile possa far cambiare natura a' sacri edifizi, potrebbe il Governo applicarlo con altre leggi eziandio ad altre chiese, e d'altronde essendo ancora egli in tempo a fare un' *errata corrige* alle leggi suddette, di qui è che noi crediamo opportuno di esaminare se il Parlamento italiano abbia potuto e veramente voluto colle leggi medesime far cambiare affatto natura a' sacri edifizi.

Per dire che abbia potuto, anco solo legalmente e costituzionalmente parlando, sarebbe necessario il provare essere assolutamente nulli gli articoli 1 e 29 dello Statuto, sul quale necessariamente deggiono modellarsi tutte le leggi del Regno.

Lo Statuto infatti proclamando coll' articolo 1, che la Religione cattolica è la sola Religione dello Stato, e coll'art. 29 che tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili, ha inteso sicuramente di riconoscerla madre e sovrana nella sua sfera, cioè quale essa è in tutto il mondo, rispettandone la giurisdizione e le proprietà che le appartengono. Ora non v'ha dubbio che fra gli imprescrittibili diritti della sua sovranità, quello pur siavi di erigere e di officiare i sacri edifizi indipendentemente dal potere civile. Questo diritto

è a lei naturale e divino in quella maniera stessa, con cui è a lei naturale e divino quello di promuovere il culto di Dio, di annunziare la divina parola, di amministrare i Sacramenti. Siccome però quelli così sublimi uffizi si compiono nelle chiese, ne conseguita necessariamente aver essa, e non altri, il diritto di giudicare quante e quali chiese le tornino necessarie od utili a siffatto intendimento, ed a maggior comodo dei fedeli che essa deve guidare nella via del cielo.

Non potendo adunque il Parlamento sanzionare una legge qualsiasi in urto diretto e manifesto collo Statuto che è legge fondamentale dello Stato, ne viene ancora per conseguenza che non poteva, colle leggi del 66 e 67, sottrarre in modo alcuno dalla proprietà della Chiesa i sacri suoi edifizi, senza violare lo Statuto medesimo, e postergare la legislazione e la prammatica del paese (1), e di tuti i popoli inciviliti cattolici e non cattolici ancora (2).

(1) L'articolo 2.° del vigente Codice civile del Regno dice: « I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od *ecclesiastici*, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone, e godono de' diritti civili secondo le leggi, e gli usi osservati come diritto pubblico. »

(2) Lo stesso Gran Turco, come è notorio, con apposito Editto dichiarava, nello stesso scorso anno, non doversi fare dai suoi ministri e sudditi opposizione alcuna in detrimento delle *proprietà della Chiesa*, garantiva l'immunità voluta dal Diritto canonico a favore dei cristiani, ed *assicurava* il culto cattolico contro ogni atto arbitrario di chicchessia fra i suoi governati.

V. Effemeride, *Il popolo di Dio*, 15 settembre 1867, art. *Il cattolicismo in Turchia*.

Che se il Parlamento non *poteva* sancire legge, per cui dissacrando le chiese ne facesse oggetto di commercio, si potrà egli dire per avventura che colle leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867 abbia veramente *voluto* attribuirsi un potere che egli non aveva e commettere una sacrilega usurpazione?

A prima giunta sembra cosa assurda muovere anco solo il dubbio, che il Parlamento non abbia voluto fare ciò che in realtà egli fece; ma altro è volere il fatto materiale, altro è volere la immoralità, la illegalità del fatto, e la prudenza e la carità esigono che noi ci peritiamo nel pronunciare sì tosto così sfavorevole giudizio, e diciam piuttosto che, se i membri del Parlamento avessero meglio esaminato il progetto di legge sotto il rapporto giuridico-costituzionale, e sotto quello della moralità, non lo avrebbero sancito.

Noi siamo pure inclinati a credere che molti membri del Parlamento saransi indotti a dare il loro voto sul riflesso che, facendosi al potere esecutivo piena facoltà di salvare dall'eccidio quanti sacri edifizi avesse creduto, cadendo la responsabilità eziandio sopra di lui, avrebbe egli ancora potuto fare come dicemmo un' *errata corrige* in proposito.

Ed è appunto facendo questi riflessi, ed all'appoggio di questo arbitrio accordato all'esecutivo potere, che noi ci siamo indotti a scriver questo qualunque siasi opuscolo, che intendiamo ora di offrire al signor Ministro di Grazia e Giustizia, affinchè promuova presso il regio Trono il Decreto contemplato dalla legge 15 agosto 1867, ma vi inchiuda e salvi tutte e singole le chiese e le cappelle.

III.

Ragioni storico-religiose-politico-sociali che debbono indurre il Potere esecutivo a salvare da soppressione tutte le chiese e cappelle che rimangono colpite da dette leggi.

Per indurre poi il signor Guardasigilli a questo passo, sebbene possa bastare il fin qui esposto, non possiamo tuttavia non ricordargli che, oltre alle addotte giuridiche ragioni, sonvene ben altre ancora, le quali crediamo bene di aggiugnere per impegnarlo a tutelare i diritti della Chiesa.

La Storia Sacra infatti ci rammenta i grandi castighi dati da Dio ai re, specialmente ad Antioco e Baldassare, ad Oza, a 70 mila Betzamiti, ad Eliodoro, a Giasone, a Lisimaco, ed a Nicanore, i quali si fecero sacrileghi usurpatori e profanatori delle cose sacre. Ci rammenta il Vangelo che Gesù Cristo, il quale aveva assolto la Maddalena, la Samaritana, l'adultera, e tanti altri peccatori e peccatrici, quando trattossi di profanatori del tempio armò di flagello la sua destra, e li cacciò dal medesimo per ben due volte.

Leggiamo poi nella storia profana avere Carlo Magno proferito queste memorande parole: « Sappiamo che molti regni ed i loro re sono periti, perchè spogliarono la Chiesa, devastarono le cose sacre, le portarono via, le alienarono, le tolsero ai Vescovi, ai Sacerdoti, alle loro Chiese e le diedero ai soldati, perocchè non furono valorosi in guerra, nè vincitori, e perderono Regni e

Provincie, e quel che è peggio perderono anche il Regno de' Cieli (1). »

Che se troppo rimoto fosse l'esempio di Carlo Magno, ci ricorda che Lutero stesso disse qualmente i laici, i quali si sono impadroniti dei beni della Chiesa, furono ridotti a vera miseria: *Experientia testatum facit bonis ecclesiasticis potitos* (*laicos*) *denique ad mendicitatem redigi* (*Simpl. edit. exfud.* 1567, *pag.* 197).

Nel Saggio poi di diritto pubblico ecclesiastico leggiamo: « La divina provvidenza ha permesso che tutte le alienazioni fatte sotto il pretesto della salute pubblica (in odio alla Chiesa) non produssero l'effetto che se ne aspettava; nessuna delle prede andò a sollievo dello Stato, o dei popoli, i soli motori ne godevano il profitto. Testimonii ne furono nel XVI secolo l' Inghilterra, la Polonia, l'Alemagna, il Nord; negli ultimi periodi del passato secolo la Francia e l'Italia, che parlano ancora il linguaggio del disinganno alla presente generazione. Enrico VIII, dopo di aver dilapidato il patrimonio della Chiesa, fu più povero di prima. Questo famoso sacrilegio fu seguito dal fallimento nel breve spazio di due anni. Edoardo VI di lui figlio, sotto cui fu compito il sacco, se non fu decotto, fu però infinitamente oberato, e diminuì notabilmente le rendite della Corona. Sotto il regno di Elisabetta, dopo undici progetti fattisi all'intento di favorire i poveri, si finì per imporre una tassa, che durò qualche secolo. Quale fu la causa malefica, che disseccò gli allori di Napoleone? Fu il decreto sanzionato nell'impero Alemanno, col quale la Sede di Pietro venne spogliata del suo patrimonio (2). »

(1) Cap. Reg. franc. Tom. 2. vol. 190.

(2) V. Saggio elementare di diritto pubblico ecclesiastico, parte 3, pag. 343. Edizione di Lugano, Tip. Veladini, anno 1844.

PARENESI

AL SIG. MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ma se così stanno le cose, potrem noi meglio por termine a questo nostro scritto, che col rivolgerci allo stesso Signor Ministro di grazia e giustizia, e scongiurarlo caldamente di volersi adoperare a tutt'uomo presso il regio Trono affinchè le nostre parole ottengano pienamente il loro scopo?

Ah sì, o signor Ministro, nella esacerbazione grandissima dell'animo nostro, che provammo e proviamo tuttora sulle conseguenze delle enunciate due leggi, non solo perciò che guarda le Chiese, ma eziandio gli enti morali da dette leggi colpiti, noi troviamo ancora un piccol conforto nella speranza che nel regio Decreto, che ancor si attende, **vengano dichiarati immuni da soppressione tutti e singoli gli edifizi sacri che erano aperti al culto prima delle medesime**. Ma per indurvi a prestare alla religione ed alla patria questo importantissimo servigio, sebbene confidiamo che possano bastare le ragioni disopra addotte, vogliamo tuttavia aggiungerne altre ancora, e sono *ragioni politico-sociali.*

Voi non ignorate infatti, signor Ministro, come i mazziniani, i garibaldini, i framassoni, ed altri settarii osino venir fuori oggidì con incendiari proclami contro il Governo; e siccome un antico Ministro, per eccitare i popoli delle antiche provincie contro l'Austria, la diceva despota e tiranna per le usurpazioni che aveva perpetrate a danno della Chiesa, così oggigiorno i repubblicani in ispecie vogliono farsi strada per giungere al potere, tacciando di dispotismo e di tirannia gli atti del Governo.

Voi, signor Ministro, deplorate al par di noi, come la nazione sia pur troppo sotto ogni rapporto rovinata nella finanza, nel commercio, nelle scienze, nella moralità, nell'insegnamento, nella pubblica estimazione; deplorate come sia dessa orrendamente lacerata da tanti partiti rivoluzionari, che, palesandosi in seno allo stesso Parlamento, fanno grandemente temere gravissimi conflitti, e niente meno che una sociale dissoluzione.

Ma se a Baldassarre fu intimato il tremendo **MANE-THECHEL PHARES**, mentre profanava i sacri vasi al Tempio involati; sarà egli forse irrazionale il credere che a tale miserando stato sia ridotta la patria nostra, appunto perchè Iddio ha voluto punire le sacrileghe usurpazioni che si fecero dalla rivoluzione alla sua Chiesa? E questa persuasione, che cioè la divinità vendichi tremendamente gli oltraggi che si fanno a' suoi templi, non era persino sentito dai gentili? Non si narra dalla storia, come le sciagure da Pirro sofferte in mare ed in terra furono supposte generalmente una vendetta di Proserpina, per lo spoglio del suo Tempio in Lozzi (1)?

(1) Dionisio d'Alicarnasso nel Dior. Ital. in excerpt.

Deh però, signor Ministro, non vi rincresca che io vi rinnovi le più vive instanze a che non solo promoviate nel senso già più fiate espresso il mentovato reale Decreto, ma che inoltre vi adopriate presso li vostri colleghi e presso il Parlamento, onde si cessi una volta dall'osteggiare la Chiesa, e cerchi invece la nazione di far ritorno, qual prodigo pentito, ai piedi dell'evangelico padre nella persona del Supremo Gerarca Pio IX, e confessi che la cagione d' ogni sua sciagura e rovina si fu l' essersi dal medesimo allontanata. Ella è infatti verità constatata da tutta la storia, che sino a tanto che il trono poggia all' altare, ed alla Sede di Pietro, stabile se ne rimane partecipando della inamovibilità della Sede medesima, sulla base della quale è scritto: *Et portae inferi non praevalebunt adversus eam.* Ma se avvenga che il trono si separi dal validissimo suo appoggio, l'altare sta, ma il trono vacilla, e non rade volte miseramente cade, e s'infrange.

Lo stato miserando pertanto, a cui è ridotta la nazione appunto per essersi separata da Roma che sola la poteva davvero felicitare, la faccia almeno di presente rinsavire, la conduca a' piedi del Papa Re a confessare con un cordiale *peccavi* li suoi traviamenti ed a chiederne perdono. Attenda dall'augusto labbro di lui che debba fare per risorgere davvero a nuova vita, e cessare l'universale malcontento de'suoi popoli, i partiti politici e settarj che la dilacerano, il brigantaggio che la disonora, il vuoto immenso della finanza che le minaccia l'estrema rovina.

Questo almeno è il caldo voto che noi facciamo, oto che a'piedi del Crocifisso va sicuramente rin-

novando ogni giorno il provvidenziale Pontefice Sommo Pio IX, il voto dei Cardinali, de'Vescovi, del Clero, e de' 200 milioni di cattolici di tutto il mondo.

Se voi, signor Ministro, accoglierete questo nostro invito, e seconderete, per quanto da voi dipende, queste nostre istanze, come ve ne scongiuriamo ancora una volta per quanto vi ha di più sacro in cielo ed in terra, noi ne ringrazieremo Iddio; in caso diverso proseguiremo a piangere sulle rovine della patria e sui pericoli del Sabaudo Trono e della Reale famiglia, che vedemmo, per così dire, a nascere, e abbiamo tante volte avvicinata e portata sempre in cuore. — Piangeremo sull' avveramento del castigo tremendo dalla patria stessa sperimentato, per cui *Videntes non vident, et intelligentes non intelligunt, dicunt malum bonum, et bonum malum, ponentes tenebras in lucem, et lucem in tenebras.* Piangeremo finalmente sullo accecamento ed ostinazione di coloro tutti che, potendo salvare la patria, sono causa invece della sua rovina, e le meritano dal cielo la spaventosa minaccia: *Curavimus Babylonem, et non est sanata, derelinquamus eam.*

Frammezzo però alle strette dell'addoloratissimo nostro cuore, ci pare di rinvenire un sollievo nel testimonio di nostra coscienza, per aver sempre detta la verità ai governanti ed a'governati, a difesa dei sacrosanti diritti della Chiesa, a pro della patria e del civile consorzio.

Mentre quindi andiamo convinti che avranno a temere ed a tremare assai al divin tribunale coloro, che fanno guerra alla Chiesa, tradiscono la patria, e rovinano la società, noi pregheremo Dio affinchè possiamo sempre dire, siccome diciamo di presente coll'Apostolo: « Ita lo-

quimur non quasi hominibus placentes, sed Deo qui probat corda nostra. Neque enim aliquando fuimus in sermone adulationis, sicut scitis, neque in occasione avaritiae. Deus testis est: neque quaerentes ab hominibus gloriam, neque a vobis, neque ab aliis (1).»

Ciò mediante speriamo pure di poter dire col medesimo infine di nostra carriera: «Cursum consummavi, fidem servavi, in reliquo reposita est mihi corona justitiae.»

(1) Ad Thessalon. 1. c. 2.

INDICE

Scopo del presente opuscolo . . . . . *Pag.* 3

Capo Primo. — Ragioni giuridiche per le quali si dimostra doversi conservare al culto le chiese e le cappelle del Regno anche in seguito alla legge 15 agosto 1867.

I. Secondo il disposto del Diritto romano civile le chiese furono sempre fuori di commercio, e non potevano essere oggetto di convenzione . . » 6

II. Molto meno secondo il Diritto canonico possono le chiese essere oggetto di commercio . . » 9

III. Secondo la legislazione dei popoli civili e specialmente de' nostri Stati d'Italia le chiese non potevano essere oggetto di contrattazione . » 11

IV. La medesima parte di esenzione dal commercio toccò alle chiese sotto la legislazione della Reale Casa di Savoia . . . . . » 13

V. Lo Statuto largito dal Re Carlo Alberto garantisce siffatta esenzione della Chiesa . . . . . » 15

VI. Lo stesso privilegio, che hanno le chiese di non essere accomunate colle cose profane soggette a commercio, fu rispettato dalla legislazione del Governo Monarchico Costituzionale fino alla legge 7 luglio 1866 . . . . . » 16

VII. La legislazione francese viene in appoggio della stessa nostra tesi in favore delle chiese . . » 18

VIII. La stessa nostra tesi in favore delle chiese venne potentemente difesa dai supremi Magistrati d'Italia fino al luglio 1866 . . . . . » 22
IX. Corollari che si deducono dal fin qui discorso » 24
Capo Secondo. — Condizioni delle chiese e cappelle del Regno sotto l'impero delle leggi 7 luglio 1866 — 15 agosto 1867.
I. Quali chiese e cappelle s' intendano soppresse dalle suddette leggi, quali vadano esenti da soppressione; e quali si possano salvare col regio Decreto contemplato dalle leggi medesime . » 25
II. Si esamina se sotto l'egida dello Statuto, il Parlamento abbia potuto, e veramente voluto sopprimere li sacri edifizi degli enti morali soppressi » 29
III. Ragioni storico-religiose-politico-sociali che debbono indurre il Potere esecutivo a salvare da soppressione tutte le chiese e cappelle che rimangono colpite da dette leggi . . . . . » 32
Parenesi al sig. Ministro di grazia e giustizia . » 34